

(N. 1413)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla XI Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, cooperazione, previdenza e assistenza sociale, assistenza post-bellica, igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1668)

d'iniziativa dei Deputati SANSONE e NOCE LONGO Teresa

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 7 DICEMBRE 1950

Divieto di licenziamento delle lavoratrici madri, gestanti o puerpere.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 3 della legge 26 agosto 1950, n. 860, entra in vigore, a modifica di quanto disposto dal successivo articolo 36, contemporaneamente alla presente legge, il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.